



**COMUNE DI GUIGLIA**

PROVINCIA DI MODENA

Piazza Gramsci, 1 - 41052 Guiglia - Tel. 059 709911 - Fax 059 709910

e-mail: [guiglia@comune.guiglia.mo.it](mailto:guiglia@comune.guiglia.mo.it)

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E  
LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE  
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.**

**Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005.**

## **PREMESSA E DEFINIZIONI**

Il presente regolamento attua gli articoli 5 e 6 della L.R. n. 34 del 9/12/2002, di seguito chiamata Legge, recante “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10”, nonché le direttive regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 26/05/2003, contenente indirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione dei Registri Provinciali e Comunali delle Associazioni di promozione sociale.

### **ART. 1 - SOGGETTI ISCRIVIBILI**

1. I soggetti iscrivibili al Registro Comunale sono le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio del Comune, non aventi rilevanza regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 34/2002.
2. Sono esclusi, ai sensi dell’art. 2 – comma 2 della Legge, i seguenti soggetti:
  - Partiti politici;
  - Organizzazioni sindacali;
  - Associazioni di datori di lavoro;
  - Associazioni professionali e di categoria;
  - Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
  - Circoli privati;
  - Comitati che non svolgono attività in modo continuativo;
  - Associazioni che pongono direttamente o indirettamente limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento del fine di promozione sociale;
  - Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento di qualsiasi titolo della quota associativa e che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alle titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che presentano le caratteristiche formali e sostanziali di cui agli articoli 2 e 3 della Legge, in relazione a:
  - a. **FORMA GIURIDICA**
    - Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, la Scrittura Privata avente data certa è la forma minima del contratto di associazione (Atto Costitutivo e Statuto); La “data certa” del contratto associativo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario a ciò deputato, può risultare dallo stesso contratto o da qualsiasi altro documento atto a provarla;
    - Le Associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, devono quindi essere costituite con Atto scritto e dotate di uno Statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all’art. 3 della Legge;
    - Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello Statuto e, per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell’applicazione della Legge e del presente Regolamento, deve essere comunicata entro trenta giorni dalla sua formalizzazione;

- Il Comune può cancellare dal Registro l'associazione che risulti non aver comunicato la perdita di uno o più requisiti di iscrizione di cui agli Artt. 2 e 3 della Legge.

**b. FINI DELL'ASSOCIAZIONE:**

- L'associazione deve avere come scopo il perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, all'articolo 2 – comma 1 della Legge;
- L'assenza di scopo di lucro è intesa come divieto di ripartire gli utili tra i soci, con i conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;
- Il perseguimento di fini di lucro è assolutamente vietato anche in forme differite o indirette: attraverso l'associazione né i soci né i terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, possono perseguire in alcun modo scopi lucrativi o economici.

**c. ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

- Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere conseguito attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori diffusi in cui si possono identificare tutta la comunità sociale ed ogni suo componente;
- L'attività deve essere organizzata in modo continuativo rivolta agli associate e a terzi, nonché svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati;
- In casi di "particolare necessità", l'associazione può avvalersi di personale retribuito (autonomo o dipendente), anche ricorrendo ai propri soci.

Tale requisito dovrà essere considerato, tenendo conto della realtà concreta e specifica dell'associazione, in relazione all'esigenza di perseguire il fine sociale e di avvalersi di determinate competenze o professionalità per l'espletarsi di una particolare o eccezionale attività.

**a. STATUTO**

- Lo statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'art. 3 della Legge;
- In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono:

- All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- I soci possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, con esclusione delle organizzazioni di volontariato;
- Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

- L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione.
- In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo.
- Per la validità delle determinazioni di tale organo vale il principio di maggioranza, con differenziazione di quorum di soci rappresentati nelle assemblee straordinarie rispetto a quelle ordinarie.
- Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali: deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi

meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

## **ART. 2 – ISCRIZIONE**

**Nel registro comunale sono iscritte, a cura del Comune, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 34/2002.**

1. La domanda di iscrizione al Registro Comunale (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ed in regola con la normativa in materia di bollo, deve essere presentata al Comune di Guiglia.

Tale domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto;
- Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;ù
- Relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione da cui risulti almeno:
  - fini di promozione sociale dell'associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire;
  - almeno un anno di attività effettiva;
- Scheda riportante i dati dell'associazione (all. B)
- Le sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e regionale o Statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

Per l'iscrizione al Registro Comunale un'Associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul Registro Regionale o Nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dal presente Regolamento.

1. Il Comune verifica il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento ed agli artt. 2 e 3 della Legge e può chiedere in merito pareri e dati conoscitivi utili agli organi competenti nel settore in cui l'Associazione opera.
2. Il Comune adotta, con determinazione del competente servizio, il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini, conseguente alla richiesta, da parte del Comune stesso, di eventuali documentazioni integrative. Dovranno comunque essere motivati i documenti di diniego.
3. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6 – comma 4 della Legge.
4. I provvedimenti di iscrizione sono comunicati, sempre entro 30 giorni dall'assunzione, all'associazione richiedente.
5. Il Comune provvederà annualmente alla trasmissione di elenco aggiornato degli iscritti al Registro Comunale alla Provincia di Modena.

### **ART. 3 – CANCELLAZIONE**

1. La cancellazione dal Registro Comunale è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio motivato e comunicato, entro 30 giorni dall'assunzione, all'associazione interessata, alla Provincia e alla Regione.
2. Cause della cancellazione sono:
  - Richiesta della stessa associazione iscritta;
  - Risccontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
  - Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
  - Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
3. avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6 – comma 4 della legge.

### **ART. 4 – REVISIONE**

1. Il Registro Comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
2. Le Associazioni iscritte al Registro Comunale sono tenute a presentare annualmente copia del bilancio e relazione sull'attività svolta.



**ALLEGATO "B"**

**Registro comunale delle associazioni di promozione sociale di Guiglia**

**SCHEDA RIASSUNTIVA DATI**

**Denominazione dell'Associazione**

.....  
.....

Eventuale sigla o acronimo

.....

Via ..... tel. .... fax .....

e.mail .....

Comune .....provincia .....

Presidente o legale rappresentante .....

Data di costituzione formale dell'Associazione .....(1)

Anno di inizio attività effettiva .....

**Natura giuridica:**